



## TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI

### CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di VERCELLI

#### Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto

(ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f D.L. 18/2020)

**1.1.** Questo Protocollo contiene indicazioni sui presupposti e sulle modalità per la trattazione delle udienze civili mediante scambio e deposito telematico di note scritte (secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 7° lettera h D.L. 18/2020) e mediante collegamenti da remoto (previsti dalla lettera f della medesima norma).

**1.2.** Il Protocollo intende dare attuazione alla Delibera CSM n. 186 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative degli uffici con il coinvolgimento dell'avvocatura, ed è stato predisposto all'esito di una interlocuzione dell'ufficio con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli; tiene conto altresì della proposta di protocollo "generale" predisposta dal Consiglio Nazionale Forense.

Le indicazioni del Protocollo si riferiscono alle cause trattate con il rito ordinario, il rito del lavoro, il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e il rito cautelare uniforme. Esse forniscono inoltre una cornice di riferimento per i procedimenti, di giurisdizione contenziosa o volontaria, disciplinati da norme speciali (p. es. quelli in materia di famiglia, procedure concorsuali, esecuzione, immigrazione), in relazione ai quali il Tribunale si riserva di concordare ulteriori "protocolli speciali", che rispetteranno comunque la struttura del presente Protocollo.

#### 2. Udienza mediante scambio di note scritte: ambito di applicazione

**2.1.** E' possibile adottare questa modalità di trattazione per le udienze "che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti". La valutazione sul fatto che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori va fatta in concreto ed è rimessa al giudice.

**2.2.** L'udienza mediante scambio di note scritte dovrà essere disposta, in via preferenziale rispetto alle altre modalità di trattazione, e salva diversa valutazione del giudice, nei seguenti casi:

- a) udienza di precisazione conclusioni
- b) udienza di ammissione delle prove, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°
- c) udienza di giuramento del CTU e udienze nei procedimenti di ATP (art. 696 e art. 696-bis)

- d) udienza di trattazione all'esito del deposito della CTU e di richiesta chiarimenti al CTU
  - e) udienza di discussione nei procedimenti rito sommario ex art. 702-bis
- 2.3. L'udienza mediante scambio di note scritte potrà altresì essere disposta dal giudice, qualora non ritenga più opportuna (anche alla luce delle istanze delle parti) la trattazione da remoto o quella tradizionale, anche nei seguenti casi:
- f) trattazione di procedimenti cautelari (compresi i reclami), e dei procedimenti ex art. 28 l. 300/1970 e ex art. 38 d.lgs. 198/2006
  - g) udienza di discussione nel rito ordinario (art. 281-sexies) e nel rito lavoro (art. 429)
  - h) trattazione (su specifica istanza di parte) di istanze interinali e cautelari da trattarsi anche anticipatamente rispetto alla data di prima udienza, quali: concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 648 e 649), sospensione dell'esecuzione della sentenza (art. 283), sospensione del titolo o del precetto (art. 615), sospensione della delibera impugnata, sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, sospensione dell'esecuzione nelle cause di opposizione ad avviso di addebito e cartella esattoriale
  - i) udienze ex art. 183 e art. 420 c.p.c.
  - j) udienze ex art. 481 c.c.
  - k) ulteriori udienze, in cause in cui le parti siano già costituite, da individuarsi da parte del giudice e a condizione che i difensori non chiedano di procedere con altra modalità di trattazione.

### 3. Udienza mediante collegamenti da remoto: ambito di applicazione

- 3.1. E' possibile adottare questa modalità di trattazione per le "udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti". La valutazione sul fatto che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori va fatta in concreto ed è rimessa al giudice.
- 3.2. Il Tribunale, considerato che l'efficiente trattazione delle udienze da remoto richiede adeguata formazione dei soggetti coinvolti e disponibilità di assistenza tecnica, darà corso a sperimentazioni di questa modalità di trattazione e a una sua progressiva introduzione in misura proporzionata alle competenze acquisite da magistrati e avvocati e alla disponibilità di assistenza tecnica.
- 3.3. Il giudice, tenuto conto di quanto sopra e delle esigenze concretamente rappresentate dalle parti, potrà disporre la trattazione da remoto dell'udienza nei seguenti casi:
- a) udienza di prima comparizione ex art. 183
  - b) udienza di prima comparizione rito lavoro ex art. 420
  - c) udienze indicate al punto 2.3 lettere f), g), h), j)
- 3.4. In casi eccezionali, nei quali non sia opportuno procedere alla trattazione mediante scambio di note scritte, il giudice – sempre tenuto conto di quanto esposto al punto 3.2 – potrà disporre la trattazione da remoto anche per le udienze indicate al punto 2.2 lettere a) – e).
- 3.5. Nel caso di udienze da remoto fissate in concomitanza da più di un magistrato, i legali avranno cura di segnalare la circostanza ai magistrati interessati ed alla controparte sicchè si procederà al necessario coordinamento.

#### 4. Fissazione dell'udienza mediante scambio di note scritte

4.1. Per trattare una udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7° lettera h) D.L. 18/2020 il giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:

- a) la fissazione di specifica data di udienza "virtuale" o "figurata" (eventualmente diversa da quella già fissata);
- b) l'assegnazione alle parti di uno o più termini, indicati con la data di calendario (e non in numero di giorni), per il deposito di una o più memorie.

4.2. I termini assegnati dovranno essere congrui rispetto all'udienza di cui si tratta, tenuto conto del fatto che la trattazione scritta sostituisce la discussione orale e tenuto conto dei tempi di lavorazione dell'atto della cancelleria; si suggerisce al riguardo, a titolo orientativo, l'assegnazione dei seguenti termini:

- a) nei casi di cui al punto 2.2, lettere a), b), c), d), l'assegnazione di un unico termine a tutte le parti di almeno 5 giorni prima dell'udienza;
- b) nei casi di cui ai punti 2.2 e 2.3, lettere e), g), l'assegnazione di un doppio termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza per le note difensive e di 10 giorni prima dell'udienza per repliche;
- c) nei casi di cui al punto 2.3, lettere f), h), l'assegnazione di un doppio termine di almeno 10 giorni prima dell'udienza per le note difensive e di 5 giorni prima dell'udienza per repliche;
- d) nei casi di cui al punto 2.3, lettere i), j), il termine ritenuto congruo dal giudice in relazione alle specificità del caso concreto.

4.3. I termini assegnati per il deposito di note difensive dovranno comunque scadere successivamente a quelli già eventualmente assegnati alle parti in relazione all'attività da compiere all'udienza (p.es. memoria di costituzione del convenuto in procedimento cautelare, memorie ex art. 183, ...).

#### 5. Comunicazione o notificazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta

5.1. Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione mediante scambio di note scritte è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. La cancelleria aggiorna i registri inserendo tale provvedimento nel fascicolo come "fissazione nuova udienza" (sostituendo quella precedentemente fissata).

5.2. Se l'udienza con trattazione scritta è stata fissata per la trattazione di un procedimento cautelare o di una istanza comunque urgente (e quindi, in particolare, nei casi di cui al punto 2.3 lettere f, h), il giudice dispone che il provvedimento di fissazione udienza con scambio di note sia notificato, a cura della parte istante, a controparte, assegnando all'uopo un termine.

es

~~A~~

#### 6. Le note scritte

6.1. Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con questa modalità (p. es. memorie ex art. 183, memoria difensiva nel procedimento cautelare, ...); il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi. Tali note infatti tengono luogo della trattazione orale dell'udienza.

6.2. Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino (com'è auspicabile in buona parte dei casi sopra tipizzati) a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati. Il mancato deposito delle note equivale alla mancata partecipazione all'udienza.

- 6.3. Le note dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (ex art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012). Dovranno essere evitate ripetizioni delle difese e degli argomenti già trattati in precedenti scritti difensivi.
- 6.4. Il giudice, con il provvedimento di cui al punto 4, potrà indicare limiti dimensionali delle note scritte, congrui rispetto alla concreta attività difensiva da svolgere con tali note. Potrà altresì indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.

## 7. Attività del giudice, delle parti, della cancelleria

- 7.1. Se il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, il giudice, con il provvedimento di cui al punto 4, può chiedere ai procuratori di depositare, in allegato alle note scritte, ove ne abbiano la possibilità, le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea.
- 7.2. Il giorno come sopra fissato per l'udienza il giudice redige il relativo verbale, dando atto del deposito delle note scritte e riservando l'emissione dei provvedimenti necessari. In caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudice trattiene la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In caso di mancato deposito delle memorie di tutte le parti, il giudice emette i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.
- 7.3. La cancelleria provvede allo scarico dell'udienza sui registri.
- 7.4. Dalla data di udienza decorre il termine di legge per il deposito dell'eventuale provvedimento del giudice. Tale termine va determinato in relazione alla natura del provvedimento (sentenza o ordinanza), non essendo compatibile con questa modalità di trattazione il deposito contestuale (ordinanza resa in udienza o sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza).
- 7.5. Il provvedimento del giudice è lavorato dalla cancelleria, a seconda dei casi, come ordinanza emessa fuori udienza (all'esito di riserva), oppure come sentenza (depositata all'esito della scadenza dei termini per le memorie difensive).

## 8. Udienza da remoto: partecipanti e luogo di collegamento

- 8.1. L'udienza da remoto può essere disposta dal giudice per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti. Si richiama integralmente quanto disposto al punto 3 in ordine ai presupposti e ai casi in cui è possibile questa forma di trattazione.
- 8.2. Per esigenze di efficiente trattazione, di disciplina di udienza e di riservatezza, la partecipazione della parte personalmente all'udienza da remoto è possibile a condizione che il collegamento avvenga dalla stessa postazione da cui è collegato il suo difensore, nel rispetto del "distanzamento sociale" previsto dalla normativa. Non sarà pertanto ammesso il collegamento da remoto della parte da postazione autonoma.
- 8.3. Il giudice e i difensori possono collegarsi in udienza da qualsiasi postazione da remoto (p. es.: ufficio del giudice, studio professionale del difensore o del cliente, casa di abitazione del giudice, del difensore o del cliente, sede di lavoro del cliente).
- 8.4. Il difensore deve dichiarare sotto la sua responsabilità l'identità e la qualifica dei soggetti che prendono parte all'udienza dalla postazione dalla quale egli è connesso.
- 8.5. Il CTU può partecipare all'udienza da remoto, anche da autonoma postazione.

